

del capitale assicurato con un massimo del  
 l'80% del premio di primo anno; una prov-  
 vigione d'incasso del 6% per il 2° e 3° anno  
 e del 3% per i seguenti, ed un compenso  
 per spese d'amministrazione pari al 4%  
 dei premi, quest'ultimo a partire dal 1.  
 anno.

Le spese di visita medica restano a carico  
 dell'Istituto: i diritti di polizza e quietan-  
 za restano a favore della "Providentia";

b) quando le tariffe di cui al punto  
 a) siano ridotte del 4% perché applicate  
 ad assicurazioni del Clero, le percentuali  
 di provvigioni d'acquisto riferite al capitale  
 si ridurranno da 3.75% al 3.20 ed i mas-  
 simi riferiti al premio, dall'80% al 75%;  
 le provvigioni d'incasso saranno pure  
 ridotte dell'1%;

e) per le rendite vitalizie immediate  
 di cui ai n° 11, 12 e 13 del Decreto la  
 provvigione d'acquisto è stabilita nel  
 4.50 per cento del premio unico.

Nessun altro compenso è dovuto dal  
 l'Istituto;

d) per la speciale tariffa del clero (A 14